

Legge regionale 18 aprile 1995, n. 34.

Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia".

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario di Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia".

1. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è ridotta della metà, nel limite minimo e massimo, sino al 30 settembre 1995.

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 44, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, si applica a decorrere dal 1° ottobre 1995.

Art. 2

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 aprile 1995

Bottin

Dal procedimento di formazione della legge regionale 18 aprile 1995, n. 34.

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 2 marzo 1995, dove ha acquisito il n. 561 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Gian Pietro Favaro;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 2ª commissione consiliare in data 6 marzo 1995;
- La 2ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 6 marzo 1995, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Pietro Favaro ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 marzo 1995, n. 3003;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 13 marzo 1995;
- Il Commissario del Governo, con nota 11 aprile 1995, prot. n. 2041/21504, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per la viabilità e i trasporti.
